

Sent. 116/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Primo Referendario Dott. Francesco Lombardo

nell'udienza del 13 febbraio 2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso depositato in data 17.9.2004 ed iscritto al n.22224 del registro di segreteria, proposto dal sig. REBECCHI Renzo, nato a Cremona il 28.2.1938 ed ivi residente in via Mincio, n.14, elettivamente domiciliato in Milano, Via Monte Rosa, n.67 presso lo studio dell'Avv. Carmine Pascucci, che lo rappresenta e difende, ai fini del presente giudizio instaurato

contro

l'INPDAP di Cremona, per vedersi riconosciuto il diritto ad avere inclusi nella quota A della base retributiva pensionabile i compensi percepiti a titolo di: 1) “*diritti di segreteria*” e 2) “*indennità per l'incarico di Direttore Generale*”.

Vista l'ordinanza n.263/06/C emessa al termine della precedente udienza del 5.7.2006;

Viste le ulteriori memorie depositate da parte ricorrente in data 23.6.2006 ed in data 3.11.2006;

Viste le memorie difensive depositata dall'INPDAP in data 23.6.2006 ed in data 31.10.2006;

Vista l'ordinanza n.406/06/C emessa al termine della precedente udienza del 15.11.2006 e le rispettive memorie depositate, in ottemperanza alla stessa, da parte ricorrente in data 2.2.2007 e dall'INPDAP in data 8.2.2007;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi il dott. Iadarola per l'Inpdap e l'Avv. Pascucci per il ricorrente;

Ritenuto in

FATTO

Il sig. Renzo Ribecchi, già Segretario Generale del Comune di Cremona, con ricorso depositato in data 17.9.2004 lamenta che in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza spettategli dal 16 maggio 2004, data del suo collocamento a riposo, l'INPDAP non avrebbe provveduto ad inserire in quota A della base pensionabile i compensi dal medesimo percepiti per lo svolgimento dell'incarico di "direttore generale" nel medesimo Comune ed i c.d. "diritti di segreteria".

L'INPDAP di Cremona, costituitasi con atto depositato in data 23.6.2006, ha difeso l'iscrizione operata nella seconda quota di pensione (quota B) degli emolumenti in parola evocando, in proposito, la propria informativa esplicativa sull'argomento n.20 del 13.2.2002. In sostanza, l'Istituto ha ribadito l'assenza in detti emolumenti dei requisiti della continuità (intesa anche soltanto come non revocabilità in via teorica) e predeterminazione.

Con ulteriori memorie depositate in data 23.6.2006 ed in data 3.11.2006, il ricorrente ha sviluppato i motivi del ricorso - originariamente formulato senza l'assistenza tecnica del difensore che attualmente lo rappresenta - insistendo per l'accoglimento del gravame.

Nell'udienza conclusasi con la prefata ordinanza interlocutoria n.263/06/C è stato fissato come segue il *thema decidendum*: equiordinazione tra leggi, regolamenti e CCNL; sussumibilità nella struttura della retribuzione degli elementi retributivi suddetti, alla luce del CCNL applicabile al ricorrente; ricorrenza in detti emolumenti dei requisiti della continuità e della predeterminazione, desumibili dalle modalità concretamente applicate per la loro retribuzione al ricorrente; riconducibilità del "trattamento economico del Segretario con funzioni di Direttore Generale" alla "retribuzione di posizione" ai sensi del CCNL applicabile al ricorrente.

Al termine della precedente udienza del 15 novembre 2006 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza odierna per consentire alle parti di approfondire ulteriormente le

tematiche trattate nel corso del dibattimento.

Al termine dell'odierna udienza, in cui le parti hanno avuto modo di sviluppare le rispettive tesi contenute nelle memorie da ultimo depositate in ottemperanza alla prefata ordinanza n.406/06/C, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il dispositivo, di cui è stata data lettura, si basa sulle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art.15 della legge 5 dicembre 1959, n.1077, per i dipendenti iscritti alla C.P.D.E.L.

“la retribuzione annua contributiva è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”.

Inoltre, ai sensi del successivo art.16 *“L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.*

(...)

“in nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

(...) i compensi per lavori di carattere eccezionale; (...) le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni; (...) le indennità di carica o di grado; (...) gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati”.

Posto il suddetto quadro di riferimento normativo, è agevole pervenire all'esclusione dalla quota A di pensione dei “diritti di segreteria”, in quanto detti emolumenti non costituiscono voci certe, fisse e continuative della retribuzione (in tal senso si esprime autorevolmente *ex multis: Consiglio Stato* ,

sez. IV, 08 luglio 1999, n. 1191), ancorché costituenti elementi strutturali della retribuzione ai sensi dell'art.37 del C.C.N.L. versato in atti da parte ricorrente. In tal senso si esprime ancor di recente - *ex multis* - la sentenza n.309 del 15.5.2006 della Sezione Giurisdizionale Toscana di questa Corte, prodotta dalla stessa parte ricorrente. Ad essa ed ai precedenti giurisprudenziali ivi richiamati in senso conforme fa riferimento questo Giudice per decidere in forma semplificata, ai sensi del 1° e 3° comma dell'art.9 della legge n.205 del 21.7. 2000, il rigetto *in parte qua* del gravame in epigrafe. Né d'altronde varrebbe obiettare, al riguardo dei suddetti *diritti di segreteria*, che non può essere ritenuta applicabile ai segretari comunali la distinzione fra trattamento economico fondamentale (comprendente lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità e l'indennità integrativa speciale) e trattamento accessorio costituito dalle ulteriori voci retributive di cui al prefato art.37 -giacchè, ai segretari comunali della carriera direttiva non si applicherebbero altre norme se non quelle espressamente introdotte con gli accordi collettivi - poiché nella medesima prospettiva di cui sopra non va sottaciuto che l'anzidetto CCNL del 16.5.2001, nella regolamentazione del trattamento retributivo della categoria professionale di che trattasi, si limita ad elencare gli emolumenti che costituiscono il complessivo trattamento economico spettante alla suddetta categoria, senza in alcun modo prevedere alcuna distinzione tra gli stessi. Nettampoco, dalla mancata distinzione fra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, è possibile dedurre *tout-court*, secondo l'assunto attoreo, un sicuro indice di conglobamento degli emolumenti predetti nella retribuzione fondamentale.

Per completezza di esame della domanda corre obbligo, infine, valutare l'eccezione di legittimità costituzionale - in via gradata dedotta, per il caso di negazione della pretesa avanzata a detto titolo - degli artt.15 e 16 della legge 1077/59, in relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Questo Giudice non ignora, in proposito, che la Corte Costituzionale ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta

con riferimento ad una determinata norma. Parimenti, questo Giudice non ignora che secondo la Corte costituzionale rimane "incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità" quando il giudice rimettente omette qualsiasi motivazione circa l'impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione (ord. n. 208 del 2003), oppure quando risulti indimostrata la giurisprudenza contraria all'interpretazione ritenuta conforme a Costituzione dal giudice *a quo* (ord. n. 107 del 2003) oppure, ancora, quando, nella doverosa esplorazione della possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione, il giudice rimettente non prenda in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata in modo, appunto, conforme a Costituzione (ord. n. 19 del 2003).

Sotto nessuno dei parametri anzidetti, la questione sollevata appare fondata e men che mai se tralasciata dall'angolo visuale della adeguatezza e proporzionalità voluta dall'art.36 della Costituzione, con riferimento ad una voce retributiva che il legislatore ha previsto *ab origine* come accessoria, nella ritenuta natura meramente indennitaria di essa.

D'altronde, il principio della proporzionalità della pensione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico alla retribuzione percepita durante l'attività lavorativa, spettando alla discrezionalità del legislatore determinarne le modalità di attuazione, nel bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, mentre l'esigenza di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita è comunque assicurato attraverso il meccanismo della loro perequazione automatica (Corte Cost., 18.12.2002, n.531). Manifestamente infondata risulta, in ogni caso, qualsiasi censura formulata con riferimento all'art.38 della Costituzione, perché il principio

dell'adeguatezza, ivi sancito, va realizzato nei limiti della compatibilità con le risorse disponibili (art.81 Cost.), sicchè al Parlamento spetta l'esercizio di un'ampia discrezionalità in *subiecta materia*, nel rispetto degli equilibri del bilancio statale e del risanamento del debito pubblico, che costituiscono oltretutto imprescindibili valori ultranazionali nel quadro di una stabile adesione all'Unione Europea.

2. A diversa conclusione, questa volta favorevole per il ricorrente, perviene questo Giudice in riferimento all'altra voce retributiva considerata, relativa all' "indennità per l'incarico di Direttore generale" ai sensi dell'art.51/bis della legge n.142/1990 (attuale art.108 del T.U. n.267/2000). In tal senso, fra le sentenze esaminate, è significativa la pronuncia della Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, 9 dicembre 2004, n.224/A, secondo cui l'indennità in argomento, condividendo natura e funzione dell'indennità di posizione e costituendo emolumento fisso sia nell'*an* che nel *quantum*, rientra a pieno titolo nella quota A di pensione (cfr. in senso conforme la citata sentenza n.309/2006 della Sezione Giurisdizionale della Toscana).

A conforme avviso perviene questo Giudice, proprio sulla base delle suddette disposizioni recate dagli art. 15 e 16 l. 5 dicembre 1959 n. 1077, in quanto ravvisa la ricorrenza - per detto titolo - anche dell'ulteriore condizione, che l'emolumento sia corrisposto quale remunerazione per la "normale" attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto (cfr. *C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 25 giugno 2003, n. 814*).

In vero, per quanto ne occupa, la quota A è costituita dagli emolumenti contemplati dall'art. 15, L. 5 dicembre 1959, n. 1077 (*emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto*). Né vale addurre, in senso contrario alla pretesa del ricorrente a detto specifico titolo, la previsione dell'art.44 del C.C.N.L., in quanto il fondamento sinallagmatico (*rectius*:la natura fondamentale) della prestazione retributiva di che trattasi (si tratta,

invero, della retribuzione per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale) è acclarato dal fatto che essa si aggiunge, come tale, alla retribuzione di posizione corrisposta *per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto*. E', pertanto, del tutto inconferente, da questo punto di vista, come osserva parte ricorrente, tanto la durata del rapporto, che le revocabilità dell'incarico suddetto, che risultano ormai essere tratti comuni dei normali incarichi dirigenziali, dopo la privatizzazione del pubblico impiego.

Va, quindi, affermato il diritto del ricorrente al computo nella quota A di pensione di tale specifica indennità ed alla dichiarazione di spettanza *ut supra* formulata segue il riconoscimento delle competenze accessorie, a far data dalla maturazione dei singoli ratei di pensione conformemente riliquidati.

E' indubbia, infatti, la spettanza dei pretesi accessori, a far tempo dal 16 maggio 2004, , secondo il criterio di calcolo previsto dall'art.16, comma 6, della legge n.412 del 1991 (giusta l'interpretazione recata dall'art.45, comma 6, della legge n.448 del 1998) che implica il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. A mente della citata normativa, infatti, "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". In sostanza, poiché nel caso all'esame deve essere compensato anche il maggior danno da svalutazione monetaria, gli interessi legali dovranno essere liquidati per la parte che dovesse risultare in esubero rispetto all'ammontare della stessa svalutazione calcolata, per i singoli periodi, in base agli indici ISTAT di cui all'art.150 disp. att. c.p.c. e con effetto dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.

In conclusione, il ricorso in epigrafe merita, per quanto detto, parziale accoglimento, in ordine alla sola pretesa sub.2 ("*indennità per l'incarico di Direttore Generale*"), sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione

monocratica, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, per ogni conseguente effetto scaturente dalla presente decisione cui l'amministrazione resistente è tenuta a conformarsi.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Milano il 13 febbraio 2007.

IL GIUDICE

Depositata in Segreteria il 20.02.2007

II DIRIGENTE